

## Dichiarazione da allegare alla contravvenzione riguardo l'uso della mascherina

Reso edotto il pubblico ufficiale \_\_\_\_\_ che la costituzione prevede il divieto di mascherarsi in pubblico (**legge 155, 152, 533, 85** pena la **reclusione da 1 a 2 anni**) e che *le norme che vincolano l'uso della mascherina sono di rango amministrativo e quindi non possono derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie e della sua responsabilità in sede civile e penale, reso dedotto che l'articolo 78 della costituzione non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma solo in caso di guerra, non esiste a tutt'oggi una legge che imponga l'uso della mascherina e neppure potrebbe mai esistere se non violando gli articoli di legge e costituzione.* Reso edotto il pubblico ufficiale che l'ordinanza **RG. 45986/2020** del **tribunale di Roma** 6 sezione civile emesso il 16/12/2020, dichiara **tutti illegittimi i DPCM fatti da questo governo a partire dal 31/01/2020, dichiara illegittimo lo stato di emergenza dichiarato** – nel metodo e nel merito. Dichiara conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti”

**Chiunque obblighi una persona a coprirsi il volto commette un REATO.** Nessun decreto (DPCM) può porre in deroga né la legge né la costituzione. **Le leggi sopra citate NON SONO INVALIDE E NON DIVENTANO SECONDARIE a nessun DPCM.**

**CHIUNQUE INCITI AD INDOSSARE MASCHERINE RISCHIA UNA DENUNCIA PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE Art. 414 CPP, Art. 658 CPP (procurato allarme), Art. 640 CPP (truffa aggravata), Art. 608 CPP (abuso di autorità), Art. 610 CPP (violenza privata), Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78 (violazione della costituzione italiana), violazione trattato di Oviedo Art.5 – Violazione dei diritti Umani Art.3**

### Dichiaro altresì

1) Essendo la mascherina un presidio medico chirurgico non la si può imporre pena la violazione dell'articolo 32 della Costituzione e della Convenzione di Oviedo sottoscritta dall'Italia. 2) Limita l'atto fisiologico primario ed essenziale per la vita, ossia la respirazione; la mancanza di una libera e sana respirazione è incompatibile con un ottimale stato di salute che rappresenta il bene primo di ciascun individuo, bene per altro ampiamente tutelato dalla Costituzione e dalle Leggi 848/55 e 881/77, queste ultime ratifica di Leggi di diritto internazionale che per l'art. 10 della Costituzione sono prevalenti rispetto alle comuni leggi del diritto positivo. È immediatamente comprensibile che all'interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di aria viziata ipercapnica e maggiormente saturata di microbi (virus, batteri e funghi contenuti all'interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell'ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di: **a)** aumentare la possibilità di sviluppare patologie delle alte e basse vie respiratorie; **b)** disperdere attraverso le vie di fuga dell'aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un'aria più saturata di microbi (e potenzialmente anche del Covid-19) rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione e, se i virus volano, come qualcuno sostiene, questi si disperderanno comunque nell'ambiente.

Inoltre l'uso prolungato della mascherina nei mesi comporta, per i motivi sopra esposti, l'incremento dell'acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all'insorgenza del cancro 3) L'imposizione della mascherina è lesiva della dignità dell'individuo, rappresenta metaforicamente un bavaglio, un simbolo di schiavitù; si ricorda che nella storia essa fu già imposta agli schiavi africani in America quando dovevano entrare nelle stanze dei bianchi per servirli in modo tale che non "appettassero" l'aria con il loro fiato infetto. **Con il processo di Norimberga** per la prima volta nella storia si sancisce il principio che nessuna legge può essere lesiva della dignità dell'uomo e che il diritto naturale è, nella gerarchia delle leggi, superiore a qualsiasi legge e non si può fare finta di ignorarlo; in base a questo principio non esiste più la differenza tra chi ordina e chi esegue gli ordini, sono entrambi sullo stesso piano quando violano il diritto naturale e questo è anche ribadito dall'articolo 28 della Costituzione. 4) Nessuno stato di salute può coesistere con la soppressione delle libertà civili di cui abbiamo tutti responsabilità.

**Dott. Roberto Santi da Affaritaliani.it**

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Gastroenterologia e in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Genova. Esperto in PsicoNeuro Endocrino Immunologia, base scientifica della Medicina Olistica." **In oltre:** L'uso prolungato della mascherina porta a respirare lo scarto dei polmoni "l'anidride carbonica" in termine medico si chiama **IPERCAPNIA**. I sintomi e segni di ipercapnia comprendono l'arrossamento della pelle, frequenza cardiaca elevata, dispnea, extrasistole, spasmi muscolari, riduzione dell'attività celebrale, aumento della pressione sanguigna, aumento del flusso ematico celebrale. Possono presentarsi anche mal di testa, stato confusionale e letargia. L'ipercapnia può indurre un aumento della gittata cardiaca, un aumento della pressione arteriosa ed una propensione verso le aritmie. In caso di grave ipercapnia (dovuta per esempio a respirazione in aria con pressione parziale di CO2 superiore a 10 kPa o 75 mmHg), la sintomatologia progredisce verso il disorientamento, il panico, l'iperventilazione, le convulsioni, la perdita di coscienza, e può portare fino alla morte.

***Il pubblico ufficiale comunque decide di irrogare la sanzione assumendosi ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da questa condotta.***

**Il pubblico ufficiale mi ha fornito il suo numero di matricola**      SI     NO   
**Il pubblico ufficiale ha firmato questa autodichiarazione**      SI     NO

Data ora e luogo del controllo \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

L'operatore di polizia

La presente viene consegnata al pubblico ufficiale richiedente evidenziando, che costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) o atto di notorietà ( art. 74 D.P.R. 445/2000 c.1). costituisce altresì violazioni dei doveri d'ufficio il rifiuto da parte del dipendente addetto di accertare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante L'ESIBIZIONE di un documento di riconoscimento ( art. 74 D.P.R. 445/2000 c.2 lettera b)